

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2408-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA,
BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MEZZAPESA)

Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1990,
n. 214, recante interventi urgenti per la torre di Pisa

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214, che prevede interventi urgenti per la torre di Pisa, riproduce sostanzialmente il disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 24 gennaio 1990 (atto Camera n. 4513).

Tale disegno di legge è stato discusso in sede legislativa dalla VII Commissione della Camera sino al 1° agosto scorso, data in cui è stato rimesso all'Assemblea. Di fronte alla prospettiva di rinviare *sine die* i necessari interventi per consolidare la torre, il Governo ha ritenuto suo dovere presentare un decreto-legge di eguale contenuto, al fine di rendere tempestivamente operanti le iniziative e i provvedimenti ivi indicati, per risolvere un problema che non ammette ritardi. Procrastinare ancora gli interventi di consolidamento del celebre monumento pisano avrebbe potuto significare un atto di irresponsabile incuria di fronte al mondo, che - per motivi di curiosità turistica o di profondo interesse culturale - guarda alla torre di Pisa con simpatia e, oggi, con preoccupazione.

Il decreto-legge con le modificazioni proposte dalla 7^a Commissione, prevede (articolo 1) che il comitato composto di 11 esperti di alta qualificazione scientifica, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta congiunta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale, provveda entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto a predisporre un progetto di massima e il relativo progetto esecutivo di tutti gli interventi di consolidamento e restauro della torre, designando altresì il direttore dei lavori. La competenza di tale comitato assorbe e annulla ogni altra competenza collegiale.

La spesa prevista per il 1990 assomma a 40 miliardi, alla cui copertura si provvede con una corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento riservato a interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale. La spesa globale per il triennio 1990-1992 è prevista in 100 miliardi.

Viene inoltre prevista (articolo 2) la corresponsione all'Opera Primaziale di Pisa di un contributo di 3 miliardi per il 1990, al fine di assicurare la continuità degli interventi di sua competenza sugli altri monumenti che insistono sulla Piazza dei Miracoli. Questa forma di contributo era già prevista dalla legge n. 27 del 3 febbraio 1982, giustificata dai mancati introiti rivenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, a causa della chiusura della torre al pubblico. La somma di 3 miliardi risulta inferiore alla media degli introiti dei tre anni precedenti.

Di fronte a questo quadro di esigenze immediate di salvaguardia del celebre monumento e di assolvimento di obblighi pregressi, l'impostazione data dal Governo - e accolta con qualche ritocco dalla 7^a Commissione del Senato - al provvedimento appare fundamentalmente giusta. Da rilevare che al comitato scientifico (di cui all'articolo 1) è stato demandato anche il compito di studiare e indicare soluzioni per il dopo-restauro, per evitare che la torre venga sottoposta ad eventuale uso improprio che ne metta in pericolo la stabilità.

Alla luce delle predette osservazioni, si raccomanda quindi l'approvazione del decreto-legge, con gli emendamenti proposti dalla Commissione.

MEZZAPESA, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ELIA)

19 settembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si fanno comunque presenti talune perplessità riguardo all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 214, attesa la possibilità che il comitato ivi previsto designi nel proprio seno anche il soggetto responsabile della direzione dei lavori. Ad ulteriori perplessità dà luogo il comma 3 dello stesso articolo 1, il quale stabilisce che il comitato sostituisca ogni altra competenza collegiale in materia. Per questi motivi, si richiede alla Commissione di merito di voler nuovamente sottoporre il disegno di legge, se eventualmente modificato, alla Commissione affari costituzionali.

**Emendamenti proposti dalla Commissione
al testo del decreto-legge**

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «di nota fama» con le altre: «di alta qualificazione scientifica».

Allo stesso comma, dopo le parole: «italiani e stranieri» aggiungere le altre: «, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale,».

Al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: «, nonchè all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento.».

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: «durante il periodo di chiusura al pubblico della torre»; «in misura» e «in ragione di anno».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214, recante interventi urgenti per la torre di Pisa.

Decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1990.

Interventi urgenti per la torre di Pisa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla immediata individuazione e definizione degli interventi necessari per il consolidamento ed il restauro della torre di Pisa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici, di concerto con i ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di nota fama, italiani e stranieri, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori.

2. Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La competenza del comitato sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia.

Articolo 2.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera Primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso per l'anno 1990 un contributo in misura di lire 3.000 milioni in ragione d'anno.

Articolo 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno 1990, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI - FACCHIANO - PRANDINI -
CIRINO POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI